

---REPERTORIO N. 60694 RACCOLTA N. 33143---
-----VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA-----
---DI ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO RICONOSCIUTA---
-----REPUBBLICA ITALIANA-----

L'anno duemilaventidue, il giorno dieci del mese di ottobre in Forlì, via Giacomo della Torre n. 7 presso la Casa del Donatore - Sala Loreti alle ore venti e minuti trenta.

-----10 OTTOBRE 2022-----

A richiesta del Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante dell'associazione "**Avis Comunale di Forlì - Organizzazione di Volontariato**" con sede in Forlì, via Giacomo della Torre n.7, codice fiscale 00629090408, affiliata all'Associazione Nazionale Volontari Italiani del Sangue - A.V.I.S. con sede in Milano, Ente riconosciuto con legge dello Stato n.49 del 20 febbraio 1950, iscritta al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato della Regione Emilia Romagna dal 4 settembre 1992 con Decreto n. 605 del Presidente della Giunta Regionale della Regione Emilia Romagna ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 266/91, associazione riconosciuta iscritta al n. 704 del Registro Regionale delle Persone giuridiche con determina del Direttore Generale della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 3039 del 16 aprile 2009.

Io sottoscritto dott. **MARIO DE SIMONE** Notaio in Forlì, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini, assisto all'assemblea degli associati di detta Associazione, per elevarne verbale.

E' presente il signor Malaguti Roberto nato a Bologna il 13 maggio 1973, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante dell'associazione "**Avis Comunale di Forlì - Organizzazione di Volontariato**" con sede in Forlì, via Giacomo della Torre n.7, ove per la carica domicilia.

Detto comparente, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, rinuncia col mio consenso all'assistenza dei testimoni e dà atto che la presente assemblea è stata regolarmente convocata, ai sensi dell'articolo 8 del vigente statuto associativo, in prima convocazione il giorno 9 ottobre 2022 alle ore 5:00 ed in seconda convocazione in questo giorno e luogo alle ore 20:30 in sede straordinaria per discutere e deliberare il seguente

-----ORDINE DEL GIORNO-----

- 1) Nomina del segretario dell'assemblea;
- 2) Relazione della Commissione Verifica Poteri;
- 3) Adeguamento dello Statuto alla normativa del Terzo Settore: presentazione, discussione e approvazione delle modifiche introdotte;
- 4) Varie ed eventuali.

Ai sensi dell'articolo 11 del vigente Statuto associativo il signor Malaguti Roberto assume la presidenza dell'Assemblea e dà atto che la presente assemblea, convocata in prima convocazione il giorno 9 ottobre 2022 alle ore 5:00 presso la Casa del Donatore - Sala Loreti in Forlì, via Giacomo della Torre n. 7, è andata deserta e l'assemblea odierna è regolarmente costituita in seconda convocazione, come da avviso a suo tempo inviato e pubblicato sul sito internet al seguente link <https://www.avisforli.it/in-evidenza/assemblea-straordinaria-avis-comunale-forli-10-ottobre-2022/>, in questo giorno, luogo e ora in sede straordinaria in quanto, come il Pre-

REGISTRATO A FORLÌ
IL 14/10/2022
N. 8243 SERIE 1T

r_emlto.Giunta - Prot. 27/10/2022.1115024.E



sidente mi dà atto, sono presenti complessivamente numero 16 (sedici) soci di cui, in proprio, numero 15 (quindici) soci, e per deleghe, che rimarranno agli atti dell'associazione, numero 1 (uno) socio sul numero 3.794 (tremilasettecentonovantaquattro) totale di soci dell'Associazione aventi diritto di voto, come risulta dall'elenco degli associati che si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per espressa dispensa del comparente;-----

- del Consiglio Direttivo, oltre ad esso Presidente, sono presenti i consiglieri signori Giacomini Fabio, Messina Francesco, Saporetti Enrico, Aprili Claudio, Tamburrino Oronzo, Donati Michele, Marabini Giulio;-----

- dell'Organo di Controllo è presente il Presidente dott. Cristian Erani; ---- è presente il Direttore Generale Piero Comelli.-----

Il Presidente, dopo aver proceduto alla nomina del Sig. Fabio Giacomini quale Segretario dell'Assemblea e di me Notaio quale Segretario verbalizzante l'atto pubblico e accertata la legittimazione dei presenti come risulta dalla relazione della Commissione Verifica Poteri, dichiara che la presente Assemblea si è validamente costituita ed è atta a discutere e deliberare sull'ordine del giorno. -----

Aperta la discussione, il Presidente, in relazione al terzo punto all'ordine del giorno, fa presente che in seguito alla Riforma del Terzo Settore approvata con il D.lgs. 117/2017 (il c.d. "CTS"), l'Associazione con deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli associati verbalizzata con atto ai miei rogiti in data 24 febbraio 2019, repertorio n. 55137/29524, registrato a Forlì in data 4 marzo 2019 al n. 1634, ha abrogato lo statuto associativo con contestuale approvazione di nuovo statuto associativo conforme alle indicazioni ricevute dall'Avis Nazionale e alle nuove norme vigenti, assumendo tra l'altro la nuova denominazione associativa di "Avis Comunale di Forlì - Organizzazione di Volontariato" e che trattandosi di Organizzazione di volontariato ha trovato applicazione la procedura di migrazione di cui all'articolo 54 del D.lgs. 117/2017 in funzione dell'iscrizione dell'ente nella sezione di cui alla lettera a) dell'art. 46 del CTS.-----

Il presidente prosegue riferendo che lo scorso autunno la Riforma del Terzo Settore ha compiuto un ulteriore passo rendendo operativo il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (c.d. RUNTS) e dando il via al processo di migrazione delle organizzazioni di volontariato. Tuttavia l'effettiva attuazione della Riforma ha subito numerosi rallentamenti e, nelle more dell'operatività della stessa, da un lato il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è intervenuto in via interpretativa con pubblicazione di note e circolari in relazione a diversi aspetti della riformata disciplina del Terzo Settore che inevitabilmente richiedono modifiche agli statuti e dall'altro Avis Nazionale ha portato avanti una continua interlocuzione con lo stesso Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali al fine di ottenere il riconoscimento della qualifica di Rete associativa Nazionale e di poter garantire l'approvazione uniforme da parte degli Uffici territorialmente competenti del RUNTS degli statuti dei diversi livelli di Avis.-----

Si è reso quindi necessario, al fine dell'adeguamento alle molteplici linee interpretative fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e del recepimento delle annotazioni fatte allo statuto dal medesimo in sede di dialogo con Avis Nazionale, modificare lo "statuto standard" di cui all'art. 47 comma 5 CTS delle Avis comunali, di base, provinciali e regionali.-----

A tal fine il Presidente illustra una sintesi delle variazioni statutarie e degli affinamenti tecnici e a tal fine precisa che le aree interessate dalle modifiche riguardano:-----

- la differenziazione delle competenze dell'assemblea ordinaria e straordinaria e, in modo particolare, la previsione di quorum costitutivi rafforzati dell'assemblea straordinaria, a prescindere che si tratti di prima o seconda convocazione, con la conseguenziale modifica dell'art. 9 commi 1 e 2 e dell'art. 8, comma 11 del vigente statuto associativo;-----

- l'integrazione della denominazione associativa con la sigla "OdV" e la previsione che le attività di interesse generale siano svolte con prevalente apporto dell'attività di volontariato degli associati, in adeguamento all'art. 17, comma 1, del CTS, con la conseguenziale modifica degli articoli 1 (commi 1,2,3), 2 (comma 1), 3 (comma 1 bis), 4 (commi 1, 3 e 4), 6 (comma 1), 7 (comma 1) e 19 (comma 1) del vigente statuto associativo;-----

- la rimozione della possibilità di far ricorso alla cooptazione per la sostituzione dei consiglieri mancanti, con la conseguenziale modifica dell'articolo 10, comma 10 del vigente statuto associativo;-----

- la previsione di un numero minimo (5) dei membri che devono comporre il Consiglio di Amministrazione. In questi termini l'Assemblea in sede di nomina dei Consiglieri avrà l'onere di indicare il numero preciso di consiglieri che intende eleggere per la composizione del Consiglio, purchè in numero dispari, con la conseguenziale modifica dell'articolo 10, comma 1 del vigente statuto associativo;-----

- l'introduzione della figura dell'addetto contabile e di bilancio, avente una funzione di supporto al Consiglio Direttivo nella corretta tenuta della contabilità e nella redazione del bilancio, con la conseguenziale modifica del sommario e degli articoli 12, 7 (comma 1), 8 (commi 7 e 13), 10 comma 3 e 18 del vigente statuto associativo;-----

- la rimozione del comma 7 dell'articolo 5 poichè non risulta riferibile all'Avis comunale i cui soci sono solo persone fisiche e non giuridiche e lo spostamento della suddetta previsione all'art. 1 comma 4 al fine di esplicitare che, qualora l'Avis comunale perda la qualifica di socio della Rete Associativa la stessa non potrà più utilizzare la denominazione di Avis e, nel caso di scioglimento, dovrà devolvere il patrimonio con le modalità previste per lo scioglimento, con la conseguenziale modifica degli articoli 5 e 1 comma 4 del vigente statuto associativo;-----

- la previsione che, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 CTS, l'organo di controllo viene altresì incaricato della revisione legale dei conti. In tal caso tutti i membri dell'organo di controllo devono essere iscritti al registro dei revisori legali, con la conseguenziale modifica dell'art. 13 del vigente statuto associativo;-----

- la previsione che l'associazione possa redigere, al posto del bilancio di esercizio, il rendiconto di cassa, qualora presentasse ricavi, rendite o proventi inferiori a 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero) Euro per uniformarsi alle previsioni di cui all'art. 13 del CTS, con la conseguenziale modifica dell'art. 16 comma 3 del vigente statuto associativo.-----

-----L'assemblea-----

preso atto delle proposte del Presidente, ritenuta l'opportunità di provvedere in conformità, dopo breve discussione dopo la quale il Presidente mi dà atto che procede alla votazione dell'ordine del giorno come sopra tra-

scritto ed illustrato.-----

-----L'assemblea,-----

-----**DELIBERA** per alzata di mano all'unanimità-----

- con il voto favorevole di tutti gli associati soci presenti;-----

- con voti contrari: nessuno-----

- astensioni: nessuno-----

1. di modificare il sommario e gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 18 e 19 del vigente statuto associativo che assumono il nuovo seguente tenore letterale:-----

-----"**Statuto dell'AVIS COMUNALE di Forlì**-----

-----**Organizzazione di Volontariato OdV**-----

-----**Sommario (nuovo testo):**-----

ART. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE-----

ART. 2 - SCOPI SOCIALI-----

ART. 3 - ATTIVITÀ-----

ART. 4 - SOCI E VITA ASSOCIATIVA

ART. 5 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

ART. 6 - ALBO COMUNALE DEI BENEMERITI-----

ART. 7 - ORGANI-----

ART. 8 - L'ASSEMBLEA COMUNALE DEGLI ASSOCIATI-----

ART. 9 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA COMUNALE DEGLI ASSOCIATI-----

ART. 10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO COMUNALE-----

ART. 11 - IL PRESIDENTE-----

ART. 12 - ADDETTO CONTABILE E DI BILANCIO-----

ART. 13 - L'ORGANO DI CONTROLLO-----

ART. 14 - PATRIMONIO-----

ART. 15 - RISORSE-----

ART. 16 - ESERCIZIO FINANZIARIO-----

ART. 17 - LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE-----

ART. 18 - CARICHE-----

ART. 19 - ESTINZIONE O SCIoglimento-----

ART. 20 - RINVIO-----

ART. 21 - NORMA TRANSITORIA";-----

"ART. 1 (nuovo testo) - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE -

SEDE: c.1 L'Associazione "Avis Comunale di Forlì - Organizzazione di Volontariato OdV", è costituita tra coloro che donano volontariamente, gratuitamente, periodicamente e anonimamente il proprio sangue. L'acronimo OdV deve essere usato negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.-----

c.2 L'Avis Comunale di Forlì - Organizzazione di Volontariato OdV ha sede legale in Forlì ed attualmente corrente in Via G. della Torre n. 7 ed esplica la propria attività istituzionale esclusivamente nell'ambito del Comune di Forlì. Il trasferimento della sede associativa, nell'ambito dello stesso comune, non comporta modifica statutaria.-----

c.3 L'Avis Comunale di Forlì - Organizzazione di Volontariato OdV, che aderisce all'AVIS Nazionale, nonché all'Avis Regionale Emilia-Romagna, Provinciale Forlì-Cesena, è dotata di piena autonomia giuridica, patrimoniale e processuale rispetto alle AVIS Nazionale, Provinciale e Regionale medesime.-----

c.4 L'Associazione fa parte della Rete Associativa Nazionale (RAN) 'AVIS Nazionale - Rete Associativa Nazionale', ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.lgs. n. 117/2017). La perdita della qualifica di socio della Rete Associativa per qualsiasi causa, anche a seguito di recesso, comporta per l'Associazione l'assoluto divieto di utilizzare la denominazione AVIS e l'obbligo di destinare il patrimonio con le modalità previste per il caso di scioglimento; in ogni caso, l'efficacia della perdita della qualifica decorre dall'effettiva devoluzione del patrimonio da parte dell'associazione.";-----

"ART. 2 (nuovo testo) - SCOPI SOCIALI: c.1 L'Avis Comunale di Forlì - Organizzazione di Volontariato OdV è un'associazione di volontariato, apartitica, aconfessionale, non lucrativa, che non ammette discriminazioni di genere, etnia, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica; persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, non ha fini di lucro.-----

c.2 L'Avis ha lo scopo di promuovere la donazione di sangue - intero o di una sua frazione - volontaria, periodica, associata, gratuita, anonima e consapevole, intesa come valore umanitario universale ed espressione di solidarietà e di civismo, che configura il donatore quale promotore di un primario servizio socio-sanitario ed operatore della salute, anche al fine di diffondere nella comunità locale i valori della solidarietà, della partecipazione sociale e civile e della tutela del diritto alla salute.-----

c.3 Essa pertanto, in armonia con i fini istituzionali propri, con quelli dell'AVIS Nazionale, Provinciale, Regionale sovraordinate alle quali è associata nonché del Servizio Sanitario Nazionale, si propone di: -----

Sostenere i bisogni di salute dei cittadini favorendo il raggiungimento dell'autosufficienza di sangue e dei suoi derivati a livello nazionale e dei migliori livelli di sicurezza trasfusionale possibili e la promozione per il buon utilizzo del sangue;-----

b) Tutelare il diritto alla salute dei donatori e dei cittadini che hanno necessità di essere sottoposti a terapia trasfusionale;-----

c) Promuovere l'informazione e l'educazione sanitaria dei cittadini e le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;-----

d) Favorire l'incremento della propria base associativa;

e) Promuovere lo sviluppo del volontariato e dell'associazionismo, anche attraverso progetti di Servizio Civile;-----

f) Promuovere partenariati e protocolli di intesa e stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni e con soggetti privati;-----

g) Svolgere ogni ulteriore iniziativa concernente le attività di interesse generale di cui al successivo art. 3 del presente Statuto.";-----

"ART.3 - ATTIVITÀ (nuovo testo): c.1 Per il perseguimento degli scopi istituzionali enunciati nell'art. 2 del presente Statuto, l'Avis Comunale - coordinandosi con l'Avis Provinciale, Regionale e Nazionale e con le Istituzioni Pubbliche competenti, svolge in via esclusiva le attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo settore, con riferimento a interventi e servizi sociali; interventi e prestazioni sanitarie; prestazioni socio-sanitarie; ricerca scientifica di particolare interesse sociale; educazione e formazione; beneficenza; protezione civile; promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali, nelle forme disciplinate dal regolamento nazionale. -----

In particolare svolge le seguenti attività:-----

- a) Attività di chiamata (da disciplinare ciascuna secondo le proprie esigenze);-----
- b) Attività di raccolta (da disciplinare ciascuna secondo le proprie esigenze);-----
- c) Promuove e organizza campagne di comunicazione sociale, informazione e promozione del dono del sangue, nonché tutte le attività di comunicazione esterna, interna ed istituzionale di propria competenza territoriale;-----
- d) Collabora con le altre associazioni di settore e con quelle affini che promuovono l'informazione a favore della donazione di organi e della donazione del midollo osseo;-----
- e) Promuove la conoscenza delle finalità associative e delle attività svolte e promosse anche attraverso la stampa associativa, nonché la pubblicazione di riviste, bollettini e materiale multimediale;-----
- f) Svolge, anche in armonia con gli obiettivi e le finalità indicate dall'Avis Provinciale e/o Regionale e/o Nazionale, attività di formazione nelle materie di propria competenza anche per istituzioni ed organizzazioni esterne, con particolare riferimento al mondo della scuola e delle Forze Armate;-----
- g) Promuove e partecipa ad iniziative di raccolta di fondi finalizzate a scopi solidali ed umanitari, al sostegno della ricerca scientifica;-----
- h) Intrattiene rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione al proprio livello territoriale e partecipa alle Istituzioni Pubbliche, ove richiesta, attraverso propri rappresentanti all'uopo nominati;-----
- i) Può partecipare, inoltre, all'Organizzazione di Protezione Civile AVIS Nazionale nel rispetto della normativa regolamentare approvata da AVIS Nazionale.-----

L'Avis Comunale per lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui sopra si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.-----

c.1 bis L'Avis Comunale di Forlì - Organizzazione di Volontariato OdV svolge, in coordinamento con l'Avis Provinciale di Forlì-Cesena ed in attuazione delle direttive della medesima, attività istituzionale anche nei comuni limitrofi nei quali non siano costituite altre associazioni Avis.-----

c.2 L'Associazione può svolgere attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui al comma 1, entro i limiti indicati dall'art. 6 del Codice del Terzo settore; può inoltre svolgere attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.-----

c.3 L'Associazione, in quanto aderente ad AVIS Nazionale – Rete Associativa Nazionale, si conforma a quanto richiesto dalla Rete, ai fini dell'attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione e supporto, ai sensi dell'art. 41 del D.lgs. n. 117/2017 e dell'art. 3 dello Statuto di AVIS Nazionale.";-----

"ART. 4 (nuovo testo) – SOCI E VITA ASSOCIATIVA: c.1 È socio dell'Avis Comunale di Forlì - Organizzazione di Volontariato OdV chi dona periodicamente il proprio sangue ed emocomponenti in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà; chi per ragioni di età o di salute ha cessato l'attività donazionale e partecipa con continuità alla attività associa-

tiva; chi, non effettuando donazioni, esplica con continuità funzioni non retribuite di riconosciuta validità nell'ambito associativo.-----

c.2 Il numero dei soci che non effettuano donazioni, ma che esplicano funzioni di riconosciuta validità in ambito associativo non può superare 1/6 del numero dei donatori periodici dell'Avis Comunale medesima.-----

c.3 L'adesione all'Avis Comunale di Forlì - Organizzazione di Volontariato OdV da parte dei soggetti in possesso dei requisiti di cui al 1° comma del presente articolo deve essere deliberata, su istanza dell'interessato, dal Consiglio Direttivo Comunale.-----

c.4 L'adesione del socio all'Avis Comunale di Forlì - Organizzazione di Volontariato OdV comporta l'automatica adesione del medesimo all'AVIS Nazionale, nonché all'Avis Provinciale e Regionale sovraordinate.

c.5 La partecipazione del socio alla vita associativa non può essere temporanea, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5.-----

c.6 La qualifica di socio è personale e non trasmissibile né in vita né ad eredi o legatari.-----

c.7 Ogni socio in regola con le disposizioni del presente statuto partecipa all'Assemblea Comunale degli Associati con diritto di voto ed è eleggibile alle cariche sociali."-----

"ART. 5 (nuovo testo) - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SO-

CIO: c.1 La qualifica di socio si perde per:-----

a) dimissioni;

b) cessazione dell'attività donazionale o di collaborazione, senza giustificato motivo, per un periodo di due anni;-----

c) espulsione per gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto o per comportamento contrario ad esso, per immoralità e comunque per atti che danneggino l'Associazione e i suoi membri;-----

c.2 In presenza dei presupposti di cui alla lettera a) e b) del comma 1) del presente articolo, il socio viene cancellato dal registro dei soci con provvedimento motivato del Consiglio Direttivo Comunale.-----

c.3 Contro il provvedimento di espulsione il socio potrà presentare ricorso, entro 30 giorni, al Collegio Regionale dei Probiviri competente, il quale delibererà in osservanza delle corrispondenti norme statutarie dell'Avis Regionali.-----

c.4 Il provvedimento del Collegio Regionale dei Probiviri è ricorribile, entro i 30 giorni successivi all'adozione dello stesso, al Collegio Nazionale dei Probiviri, che deciderà inappellabilmente, ai sensi del c. 5 dell'art. 16 dello statuto dell'AVIS Nazionale.-----

c.5 In caso di ricorso contro il provvedimento di espulsione deliberato dal Consiglio Direttivo Comunale, il socio espulso perde automaticamente il diritto al voto, pur nelle more della decisione definitiva sull'espulsione da parte degli organi di giurisdizione competenti e aditi.-----

c.6 Il provvedimento definitivo di espulsione deliberato ai sensi del presente articolo estromette il socio dall'Avis Comunale, da quella Provinciale e Regionale sovraordinate e dall'AVIS Nazionale.";-----

"ART. 6 (nuovo testo) - ALBO COMUNALE DEI BENEMERITI:

c.1 L'Avis Comunale di Forlì - Organizzazione di Volontariato OdV può istituire un albo di benemeriti, nel quale iscrivere tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che hanno contribuito o che contribuiscono anche una tantum, con il proprio sostegno, allo sviluppo morale e materiale

dell'Associazione e siano stati considerati tali dal Consiglio Direttivo Comunale.

c.2 Il Consiglio Direttivo Comunale potrà attribuire la qualifica di benemerito anche a personalità del mondo scientifico e/o accademico che si siano prodigati nei campi e nelle materie afferenti all'ambito di attività associativa.";

"ART. 7 (nuovo testo) – ORGANI: c.1 Sono organi dell'Avis Comunale di _Forlì - Organizzazione di Volontariato OdV:-----

- a) l'Assemblea Comunale degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo Comunale;
- c) il Presidente e il Vicepresidente;
- d) l'Addetto contabile e di bilancio;
- e) l'Organo di controllo, laddove istituito; in caso di nomina dell'Organo di controllo, la nomina dell'Addetto contabile e di bilancio, di cui alla precedente lettera d), è facoltativa.";-----

"ART. 8 (nuovo testo) - L'ASSEMBLEA COMUNALE DEGLI ASSOCIATI: c.1 L'Assemblea Comunale degli Associati è costituita da tutti i soci che, all'atto della convocazione dell'Assemblea medesima, non abbiano presentato domanda di dimissioni e non abbiano ricevuto provvedimento d'espulsione.-----

c.2 Compongono altresì l'Assemblea Comunale i soci di tutte le Avis di base eventualmente esistenti sul territorio di competenza nonché le Avis di base medesime, che vi partecipano a mezzo dei loro Presidenti e rappresentanti legali o dei Vicepresidenti.-----

c.3 Ogni socio ha diritto ad un voto.

c.4 In caso di personale impedimento a partecipare alla seduta dell'Assemblea, ogni socio potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da un altro socio.-----

c.5 Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento. -----

c.6 L'Assemblea Comunale degli Associati si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno, entro il mese di febbraio, per l'approvazione del bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo Comunale, nonché per la ratifica del preventivo finanziario approvato dal Consiglio medesimo. -----

c.7 L'Assemblea si riunisce, inoltre, ogni qualvolta deve assumere deliberare di propria competenza, qualora fossero in gioco interessi vitali dell'Avis Comunale e nei casi di impossibilità di funzionamento degli organi dell'Associazione, nonché ogni qualvolta lo riterrà necessario il Presidente o fosse richiesto congiuntamente da almeno un decimo dei soci o dall'Addetto contabile e di bilancio/dal Presidente dell'Organo di controllo.-----

c.8 L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione con avviso scritto inviato almeno quindici giorni prima della seduta ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma, fax o messaggio di posta elettronica spediti almeno due giorni prima.-----

c.9 In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà dei suoi componenti; in seconda convo-

cazione è valida qualunque sia il numero degli associati presenti direttamente o per delega In deroga all'art. 24, co 1, D.Lgs. 117/2017, si considerano aventi diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro degli associati aggiornato alla data dell'assemblea.-----

c.10 Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide ove risultino adottate a maggioranza dei soci presenti.-----

c.11 Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci. Per deliberare le modifiche statutarie occorre in prima convocazione la presenza di almeno la metà degli associati; in seconda convocazione la presenza di almeno un quarto degli associati; in terza convocazione la presenza di almeno un decimo degli associati; in quarta convocazione, da effettuarsi nel caso di mancato raggiungimento dei quorum previsti nelle prime tre convocazioni, occorre la presenza di almeno il due per cento degli associati; la proposta di modifica deve essere approvata in ogni caso con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.-----

c.12 Nel caso di parità dei voti, la proposta oggetto di deliberazione si intende respinta.-----

c.13 Alle sedute dell'Assemblea Comunale degli Associati partecipano di diritto i componenti del Consiglio Direttivo Comunale e i componenti dell'Organo di Controllo/l'Addetto contabile e di bilancio.-----

c.14 Nell'assunzione di deliberazioni in ordine al bilancio consuntivo o che riguardino la responsabilità dei componenti del Consiglio, gli stessi non partecipano al voto.-----

c.15 Della convocazione dell'Assemblea Comunale viene data comunicazione all'Avis Provinciale, la quale potrà inviare un proprio rappresentante.-----

c.16 Può essere previsto l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, nelle forme e nei modi previsti dal regolamento, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.";-----

"ART.9 (nuovo testo) - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA COMUNALE DEGLI ASSOCIATI: c.1 Spetta all'Assemblea ordinaria:-----

a) l'approvazione del bilancio consuntivo, accompagnato da una nota di sintesi sull'attività svolta, elaborata dal Consiglio Direttivo Comunale e dalla relazione dell'Addetto contabile e di bilancio/dell'Organo di controllo;-----

b) la ratifica del preventivo finanziario, approvato dal Consiglio Direttivo Comunale;-----

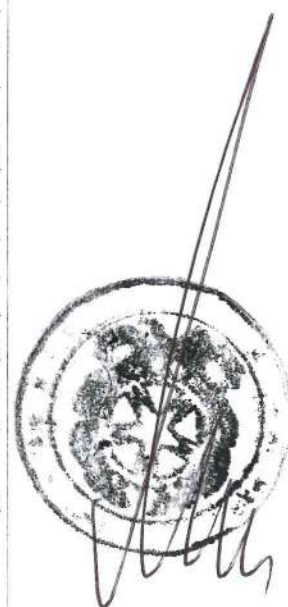
c) l'approvazione delle linee di indirizzo e delle direttive generali per il funzionamento, il potenziamento e l'espansione dell'Associazione, proposte dal Consiglio Direttivo Comunale;-----

d) la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo Comunale;-----

e) la nomina dei delegati che rappresenteranno i soci nell'Assemblea Provinciale sovraordinata;-----

f) la nomina e la revoca dell'Addetto contabile e di bilancio/dell'Organo di controllo;-----

g) la nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della



- revisione legale/Addetto contabile e di bilancio /Organo di controllo;-----
- h) la formulazione all'Assemblea Provinciale della proposta dei candidati alle cariche elettive dell'Avis Provinciale; -----
- i) la nomina dei liquidatori;
- j) ogni altro adempimento che non sia stato demandato, per legge o per statuto, alla competenza di un altro organo associativo.-----
- c.2** Spetta all'Assemblea straordinaria:
- a) l'approvazione delle modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo Comunale;-----
- b) lo scioglimento dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo Comunale ovvero di almeno un terzo degli associati; -----
- c) la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.
- c.3** Le competenze dell'Assemblea Comunale degli Associati non sono delegabili né surrogabili dal Consiglio Direttivo Comunale.";-----
- "ART. 10 (nuovo testo) - IL CONSIGLIO DIRETTIVO COMUNALE:**
- c.1** Il Consiglio Direttivo Comunale è composto da un minimo di 5 membri, eletti dall'Assemblea Comunale degli Associati, nel numero stabilito dall'Assemblea elettiva, purché in numero dispari.-----
- c.2** Il Consiglio Direttivo Comunale, così formato, elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere - che, per delibera del Consiglio stesso, può anche coincidere con il Segretario - i quali costituiscono l'Ufficio di Presidenza, cui spetta l'esecuzione e l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio medesimo.-----
- c.3** Il Consiglio Direttivo Comunale si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno, entro il 31 dicembre ed il 31 gennaio, rispettivamente per l'approvazione definitiva del preventivo finanziario e dello schema di bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Comunale degli Associati nei termini di cui al comma 6 dell'art. 8 e in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente, un terzo dei suoi componenti ovvero lo richieda l'Addetto contabile e di bilancio/Organo di controllo. Inoltre potrà curare la variazione - ove giudicato necessario e/o opportuno - tra i capitoli di spesa del preventivo finanziario già ratificato dall'Assemblea Comunale degli Associati, nel rispetto della somma complessiva delle uscite ovvero la variazione per nuove o maggiori spese compensate da nuove o maggiori entrate.-----
- c.4** La convocazione viene fatta per avviso scritto, inviato nominativamente almeno otto giorni prima e, in caso di urgenza, anche a mezzo fax, telegramma o posta elettronica inviato almeno due giorni prima.-----
- c.5** Le sedute consiliari sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri.-----
- c.6** Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, fatta eccezione per quelle di espulsione di un socio o della proposta di modifica statutaria da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea comunale, per le quali occorre il voto favorevole di almeno metà più uno dei componenti.-----
- c.7** In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
- c.8** La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo Comunale per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, determina la decadenza dal Consiglio medesimo, con deliberazione adottata all'atto dell'approvazione del verbale della seduta successiva a quella in cui si è ve-

rificata la terza assenza.-----

c.9 Nel caso in cui nel corso di un mandato vengano a mancare uno o più Consiglieri, nell'ordine subentrano i non eletti, fino al numero corrispondente a quello dei Consiglieri, fissato ai sensi del comma 1 del presente articolo. -----

c.10 Ove i non eletti di volta in volta interpellati, nell'ordine di cui al comma 9, non possano o non vogliano accettare la carica, il Consiglio procede alla convocazione dell'Assemblea per la sostituzione dei Consiglieri.--

c.11 I Consiglieri così nominati decadono dalla carica insieme agli altri.

c.12 Qualora, durante un mandato, venga a mancare contestualmente la maggioranza dei Consiglieri, decade l'intero Consiglio. -----

c.13 Al Consiglio Direttivo Comunale spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli espressamente riservati, per legge o per statuto, all'Assemblea Comunale degli Associati, nonché l'esecuzione e l'attuazione delle delibere di quest'ultima e l'esercizio di ogni altra facoltà ritenuta necessaria, utile od opportuna per il raggiungimento dei fini statuari.-----

c.14 Il Consiglio Direttivo Comunale potrà, altresì, ove ritenuto necessario e/o opportuno, nominare un Direttore Generale e/o un Direttore Amministrativo, fissandone con apposita delibera competenze, funzioni, compensi e durata dell'incarico.-----

c.15 Il Direttore Generale e/o Amministrativo partecipa di diritto alle sedute del Consiglio Direttivo Comunale - fatta eccezione per quelle in cui vengano trattate questioni che li riguardino - con voto consultivo. -----

c.16 Il Consiglio Direttivo Comunale potrà, inoltre, costituire un Comitato Esecutivo - composto secondo le modalità enunciate con apposita delibera, nella quale verranno stabilite anche le competenze del Comitato medesimo -.

c.17 Nei casi di necessità e di urgenza e/o ove sia impossibile convocare tempestivamente il Consiglio Direttivo Comunale nei termini e con i quorum costitutivi e deliberativi di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, si applica la lett. d) del 2° comma dell'art. 11.-----

c.18 I poteri del Consiglio Direttivo Comunale possono essere singolarmente delegati, dall'organo stesso, al Presidente al Vicepresidente, all'Ufficio di Presidenza, al Comitato Esecutivo, ove nominato.";-----

ART.12 (nuovo testo) - ADDETTO CONTABILE E DI BILANCIO: **c.1** L' Addetto Contabile e di Bilancio è nominato dall'Assemblea Comunale degli Associati e deve essere dotato di adeguata competenza.----

c.2 L' Addetto Contabile e di Bilancio dura in carica 4 anni e può essere rinominato.-----

c.3 L' Addetto Contabile e di Bilancio ha funzione di supporto al Consiglio Direttivo; esamina il bilancio consuntivo e formula in apposita relazione le proprie osservazioni e conclusioni circa la correttezza del bilancio e la sua corrispondenza alla documentazione contabile.-----

c.4 L' Addetto Contabile e di Bilancio partecipa di diritto all'Assemblea degli Associati, senza diritto di voto. -----

c.5 L' Addetto Contabile e di Bilancio è invitato a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo."

"ART.13 (nuovo testo) - L'ORGANO DI CONTROLLO: **c.1** La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria nei



casi previsti dall'art. 30 del D.lgs. n. 117/2017. L'Organo di controllo rimane in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. L'Organo di controllo, se collegiale, si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due componenti supplenti. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.-----

c.2 L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso, anche se monocratico, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 CTS, esercita altresì la revisione legale dei conti. In tal caso, tutti i componenti devono essere revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro.-----

c.3 L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. n. 117/2017 ed attesta, laddove presente, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs. n. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. -----

c.4 Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige apposito verbale. -----

c.5 I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere consiglieri ed al Presidente notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari."; -----

"ART. 16 (nuovo testo) - ESERCIZIO FINANZIARIO: c.1 L'esercizio finanziario ha la durata di un anno solare.-----

c.2 Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo Comunale il preventivo finanziario dell'anno successivo entro il mese di febbraio dovrà essere sottoposto alla ratifica dell'Assemblea Comunale degli Associati, la quale nella stessa occasione approverà il bilancio consuntivo dell'anno precedente.-----

c.3 L'Associazione redige il rendiconto di cassa o il bilancio d'esercizio a norma di quanto stabilito dall'art. 13 del D.lgs. 117/2017 e dei decreti ministeriali in materia.-----

c.4 Dopo l'approvazione in Assemblea il Bilancio sarà depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore.-----

c.5 Nei casi previsti dall'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017, l'Associazione ha l'obbligo di redigere e adottare il Bilancio sociale.";-----

"ART.18 (nuovo testo) - CARICHE: c.1 Tutte le cariche sociali sono quadriennali e sono non retribuite, fatta eventualmente eccezione per l'Addetto contabile e di bilancio e l'Organo di controllo, esterni all'associazione.-----

c.2 Ai detentori di cariche sociali spetta esclusivamente il rimborso del-

le spese sostenute in relazione all'assolvimento dell'incarico.-----

c.3 Il Presidente, i Vicepresidenti, il Segretario e il Tesoriere non possono detenere la medesima carica per più di due mandati consecutivi. Nel computo dei mandati si intendono compresi anche quelli già iniziati e poi interrotti per qualsiasi causa nonché quelli svolti ai sensi di cui al combinato disposto dei commi 9, 10 e 12 dell'art. 10, salvo che i mandati medesimi siano stati svolti per periodi non superiori ad un anno.-----

c.4 Lo statuto dell'Avis regionale, tenuto conto delle esigenze del proprio territorio, potrà prevedere una deroga in ordine alla ineleggibilità per più di due mandati consecutivi.-----

c.5 Tutti i componenti dell'organo di amministrazione sono scelti tra le persone fisiche associate. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. I titolari di cariche sociali non devono avere riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici.-----

c.6 L'Associazione, nei casi previsti dall'art. 14, comma 2, del D.lgs. n. 117/2017, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.";-----

"ART.19 (nuovo testo) - ESTINZIONE O SCIoglimento: c.1-

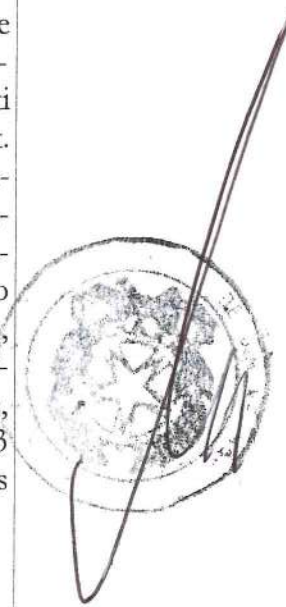
Lo scioglimento dell'Avis Comunale di Forlì - Organizzazione di Volontariato OdV può avvenire con delibera dell'Assemblea Comunale degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo Comunale, solo in presenza del voto favorevole di almeno i tre quarti dei suoi componenti.-----

c.2 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, all'Avis di livello immediatamente superiore o ad altra organizzazione che persegue finalità analoghe con qualifica di ente del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.";-----

2. di approvare il testo aggiornato dello statuto associativo che si allega al presente atto sotto la lettera "B", omissane la lettura per espressa dispensa del comparente;-----

3. di conferire al Presidente del Consiglio Direttivo il potere di apportare le eventuali ulteriori modifiche e/o integrazioni espressamente richieste dalla Regione Emilia - Romagna ed asseverate da Avis Regionale che a sua volta le concerta con Avis Nazionale, necessarie e funzionali al mantenimento dell'iscrizione al RUNTS, senza la necessità di una ulteriore convocazione di Assemblea straordinaria.-----

Il comparente, preso atto dell'informativa ricevuta ai sensi delle vigenti norme in materia di riservatezza dei dati personali, autorizza il Notaio dott. Mario De Simone (titolare del trattamento) ed i suoi collaboratori al trattamento di tutti i dati personali con l'ausilio di strumenti elettronici nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali vigenti e alla loro memorizzazione nel suo archivio elettronico al fine della redazione del presente atto nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, nonché a comunicare i dati medesimi anche a terzi, in relazione agli adempimenti annessi e connessi all'atto stesso ed al rilascio di copie autentiche, consapevoli dei loro diritti di accesso e di rettifica previsti dall'articolo 13 del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR e dell'articolo 13 del D.lgs



196/2003.-----

Null'altro essendovi da deliberare in sede straordinaria e non chiedendo alcuno la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore ventuno e minuti trenta.-----

Le spese del presente atto e consequenziali sono a carico dell'Associazione, la quale richiede le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 82 comma 3 e 5 del D. Lgs 117/2017 che prevede l'esenzione dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo.-----

Io Notaio ho letto al comparente che lo approva quest'atto dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno per fogli quattro di quattordici pagine.-----

F.to Roberto Malaguti-----

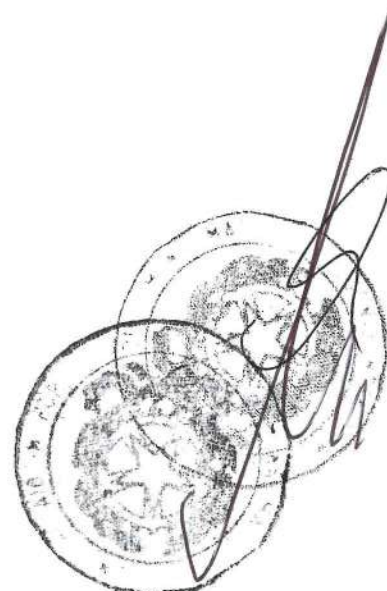
" MARIO DE SIMONE - NOTAIO-----



ALLEGATO LETTERA^A

Rep. n. 60694... Racc. n. 33143

	pres. X del. D	delega il socio..... a partecipare all'assemblea	Cognome e Nome	Nato il
1	X		AMADEI ALCEO	19/05/1956
2	X		APRILI CLAUDIO	07/04/1954
3	X		BARDI FRANCESCO	24/05/1956
4	D	MESSINA FRANCESCO	CAPPELLI ORLANDO	09/11/1949
5	X		DONATI MICHELE	12/10/1979
6	X		FLAMINI VALDEMARO	09/06/1949
7	X		GIACOMINI FABIO	10/03/1966
8	X		MALAGUTI ROBERTO	13/05/1973
9	X		MARABINI GIULIO	27/03/1974
10	X		MARIANI SEBASTIAN	22/02/1990
11	X		MESSINA FRANCESCO	20/06/1963
12	X		PAGLIARINI PAMELA	26/07/1983
13	X		RICCI GIORDANO	14/09/1956
14	X		SAPORETTI ENRICO	04/12/1952
15	X		TAMBURRINO ORONZO	02/01/1957
16	X		VERONESI MICHELE	15/10/1946



CERTIFICATO DI CONFORMITA'

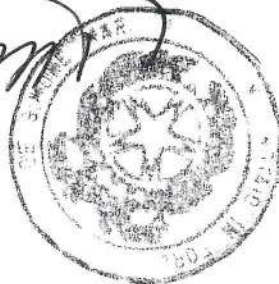
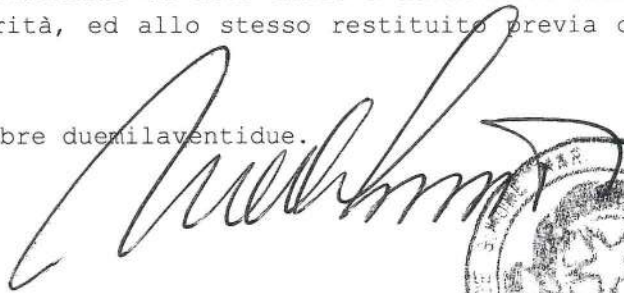
REPUBBLICA ITALIANA

Io sottoscritto dott. MARIO DE SIMONE Notaio in Forlì,
iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di
Forlì e Rimini,

DICHIARO E CERTIFICO

che la presente copia fotostatica, composta di n. un foglio è
conforme al documento originale esibitomi da
Malaguti Roberto nato a Bologna il 13 maggio 1973, non in proprio
ma in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rap-
presentante dell'associazione "Avis Comunale di Forlì - Organiz-
zazione di Volontariato" con sede in Forlì, via Giacomo della
Torre n.7,
consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazione
mendace, o di esibizione di atto falso o contenente dati non più
rispondenti a verità, ed allo stesso restituito previa collazio-
ne.

Forlì, dieci ottobre duemilaventidue.



-----Statuto dell'AVIS COMUNALE di Forlì-----

-----Organizzazione di Volontariato OdV-----

-----Sommario-----

ART. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE-----

ART. 2 - SCOPI SOCIALI-----

ART. 3 - ATTIVITÀ-----

ART. 4 - SOCI E VITA ASSOCIATIVA

ART. 5 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

ART. 6 - ALBO COMUNALE DEI BENEMERITI-----

ART. 7 - ORGANI-----

ART. 8 - L'ASSEMBLEA COMUNALE DEGLI ASSOCIATI-----

ART. 9 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA COMUNALE DEGLI ASSOCIATI-----

ART. 10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO COMUNALE-----

ART. 11 - IL PRESIDENTE-----

ART. 12 - ADDETTO CONTABILE E DI BILANCIO-----

ART. 13 - L'ORGANO DI CONTROLLO-----

ART. 14 - PATRIMONIO-----

ART. 15 - RISORSE-----

ART. 16 - ESERCIZIO FINANZIARIO-----

ART. 17 - LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE-----

ART. 18 - CARICHE-----

ART. 19 - ESTINZIONE O SCIoglimento-----

ART. 20 - RINVIO-----

ART. 21 - NORMA TRANSITORIA-----

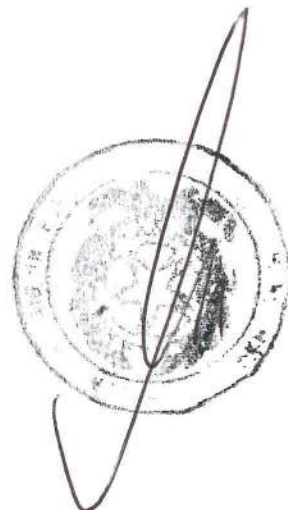
-----**ART. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE**-----

c.1 L'Associazione "Avis Comunale di Forlì - Organizzazione di Volontariato OdV", è costituita tra coloro che donano volontariamente, gratuitamente, periodicamente e anonimamente il proprio sangue. L'acronimo OdV deve essere usato negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.-----

c.2 L'Avis Comunale di Forlì - Organizzazione di Volontariato OdV, ha sede legale in Forlì ed attualmente corrente in Via G. della Torre n. 7 ed esplica la propria attività istituzionale esclusivamente nell'ambito del Comune di Forlì. Il trasferimento della sede associativa, nell'ambito dello stesso comune, non comporta modifica statutaria.-----

c.3 L'Avis Comunale di Forlì - Organizzazione di Volontariato OdV, che aderisce all'AVIS Nazionale, nonché all'Avis Regionale Emilia-Romagna, Provinciale Forlì-Cesena, è dotata di piena autonomia giuridica, patrimoniale e processuale rispetto alle AVIS Nazionale, Provinciale e Regionale medesime.-----

c.4 L'Associazione fa parte della Rete Associativa Nazionale (RAN) 'AVIS Nazionale - Rete Associativa Nazionale', ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.lgs. n. 117/2017). La perdita della qualifica di socio della Rete Associativa per qualsiasi causa, anche a seguito di recesso, comporta per l'Associazione l'assoluto divieto di utilizzare la denominazione AVIS e l'obbligo di destinare il patrimonio con le modalità previste per il caso di scioglimento; in ogni caso, l'efficacia della perdita della qualifica decorre dall'effettiva devoluzione del patrimonio da parte dell'associazione.-----

-----**ART. 2 - SCOPI SOCIALI**-----

c.1 L'Avis Comunale di Forlì - Organizzazione di Volontariato OdV è un'associazione di volontariato, apartitica, aconfessionale, non lucrativa, che non ammette discriminazioni di genere, etnia, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica; persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, non ha fini di lucro.-----

c.2 L'Avis ha lo scopo di promuovere la donazione di sangue - intero o di una sua frazione - volontaria, periodica, associata, gratuita, anonima e consapevole, intesa come valore umanitario universale ed espressione di solidarietà e di civismo, che configura il donatore quale promotore di un primario servizio socio-sanitario ed operatore della salute, anche al fine di diffondere nella comunità locale i valori della solidarietà, della partecipazione sociale e civile e della tutela del diritto alla salute.-----

c.3 Essa pertanto, in armonia con i fini istituzionali propri, con quelli dell'AVIS Nazionale, Provinciale, Regionale sovraordinate alle quali è associata nonché del Servizio Sanitario Nazionale, si propone di: -----

a) Sostenere i bisogni di salute dei cittadini favorendo il raggiungimento dell'autosufficienza di sangue e dei suoi derivati a livello nazionale e dei massimi livelli di sicurezza trasfusionale possibili e la promozione per il buon utilizzo del sangue;-----

b) Tutelare il diritto alla salute dei donatori e dei cittadini che hanno necessità di essere sottoposti a terapia trasfusionale;-----

c) Promuovere l'informazione e l'educazione sanitaria dei cittadini e le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;-----

d) Favorire l'incremento della propria base associativa;

e) Promuovere lo sviluppo del volontariato e dell'associazionismo, anche attraverso progetti di Servizio Civile;-----

f) Promuovere partenariati e protocolli di intesa e stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni e con soggetti privati;-----

g) Svolgere ogni ulteriore iniziativa concernente le attività di interesse generale di cui al successivo art. 3 del presente Statuto. -----

ART.3 - ATTIVITÀ-----

c.1 Per il perseguimento degli scopi istituzionali enunciati nell'art. 2 del presente Statuto, l'Avis Comunale - coordinandosi con l'Avis Provinciale, Regionale e Nazionale e con le Istituzioni Pubbliche competenti, svolge in via esclusiva le attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo settore, con riferimento a interventi e servizi sociali; interventi e prestazioni sanitarie; prestazioni socio-sanitarie; ricerca scientifica di particolare interesse sociale; educazione e formazione; beneficenza; protezione civile; promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali, nelle forme disciplinate dal regolamento nazionale. -----

In particolare svolge le seguenti attività:-----

a) Attività di chiamata (da disciplinare ciascuna secondo le proprie esigenze);-----

b) Attività di raccolta (da disciplinare ciascuna secondo le proprie esigenze);-----

c) Promuove e organizza campagne di comunicazione sociale, informazione e promozione del dono del sangue, nonché tutte le attività di comunicazione esterna, interna ed istituzionale di propria competenza territoriale;-----

d) Collabora con le altre associazioni di settore e con quelle affini che

promuovono l'informazione a favore della donazione di organi e della donazione del midollo osseo;-----

e) Promuove la conoscenza delle finalità associative e delle attività svolte e promosse anche attraverso la stampa associativa, nonché la pubblicazione di riviste, bollettini e materiale multimediale;-----

f) Svolge, anche in armonia con gli obiettivi e le finalità indicate dall'Avis Provinciale e/o Regionale e/o Nazionale, attività di formazione nelle materie di propria competenza anche per istituzioni ed organizzazioni esterne, con particolare riferimento al mondo della scuola e delle Forze Armate;-----

g) Promuove e partecipa ad iniziative di raccolta di fondi finalizzate a scopi solidali ed umanitari, al sostegno della ricerca scientifica;-----

h) Intrattiene rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione al proprio livello territoriale e partecipa alle Istituzioni Pubbliche, ove richiesta, attraverso propri rappresentanti all'uopo nominati;-----

i) Può partecipare, inoltre, all'Organizzazione di Protezione Civile AVIS Nazionale nel rispetto della normativa regolamentare approvata da AVIS Nazionale.-----

L'Avis Comunale per lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui sopra si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.-----

c.1 bis L'Avis Comunale di Forlì - Organizzazione di Volontariato OdV svolge, in coordinamento con l'Avis Provinciale di Forlì-Cesena ed in attuazione delle direttive della medesima, attività istituzionale anche nei comuni limitrofi nei quali non siano costituite altre associazioni Avis.-----

c.2 L'Associazione può svolgere attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui al comma 1, entro i limiti indicati dall'art. 6 del Codice del Terzo settore; può inoltre svolgere attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.-----

c.3 L'Associazione, in quanto aderente ad AVIS Nazionale - Rete Associativa Nazionale, si conforma a quanto richiesto dalla Rete, ai fini dell'attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione e supporto, ai sensi dell'art. 41 del D.lgs. n. 117/2017 e dell'art. 3 dello Statuto di AVIS Nazionale.-----

-----**ART. 4 - SOCI E VITA ASSOCIATIVA**-----

c.1 È socio dell'Avis Comunale di Forlì - Organizzazione di Volontariato OdV chi dona periodicamente il proprio sangue ed emocomponenti in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà; chi per ragioni di età o di salute ha cessato l'attività donazionale e partecipa con continuità alla attività associativa; chi, non effettuando donazioni, esplica con continuità funzioni non retribuite di riconosciuta validità nell'ambito associativo.-----

c.2 Il numero dei soci che non effettuano donazioni, ma che esplicano funzioni di riconosciuta validità in ambito associativo non può superare 1/6 del numero dei donatori periodici dell'Avis Comunale medesima.-----

c.3 L'adesione all'Avis Comunale di Forlì - Organizzazione di Volontariato OdV da parte dei soggetti in possesso dei requisiti di cui al 1° comma del presente articolo deve essere deliberata, su istanza dell'interessato, dal Consiglio Direttivo Comunale.-----

c.4 L'adesione del socio all'Avis Comunale di Forlì - Organizzazione di Volontariato OdV comporta l'automatica adesione del medesimo all'AVIS Nazionale, nonché all'Avis Provinciale e Regionale sovraordinate.

c.5 La partecipazione del socio alla vita associativa non può essere temporanea, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5.

c.6 La qualifica di socio è personale e non trasmissibile né in vita né ad eredi o legatari.

c.7 Ogni socio in regola con le disposizioni del presente statuto partecipa all'Assemblea Comunale degli Associati con diritto di voto ed è eleggibile alle cariche sociali.

ART. 5 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

c.1 La qualifica di socio si perde per:

- a) dimissioni;
- b) cessazione dell'attività donazionale o di collaborazione, senza giustificato motivo, per un periodo di due anni;
- c) espulsione per gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto o per comportamento contrario ad esso, per immoralità e comunque per atti che danneggino l'Associazione e i suoi membri;

c.2 In presenza dei presupposti di cui alla lettera a) e b) del comma 1) del presente articolo, il socio viene cancellato dal registro dei soci con provvedimento motivato del Consiglio Direttivo Comunale.

c.3 Contro il provvedimento di espulsione il socio potrà presentare ricorso, entro 30 giorni, al Collegio Regionale dei Probiviri competente, il quale delibererà in osservanza delle corrispondenti norme statutarie dell'Avis Regionali.

c.4 Il provvedimento del Collegio Regionale dei Probiviri è ricorribile, entro i 30 giorni successivi all'adozione dello stesso, al Collegio Nazionale dei Probiviri, che deciderà inappellabilmente, ai sensi del c. 5 dell'art. 16 dello statuto dell'AVIS Nazionale.

c.5 In caso di ricorso contro il provvedimento di espulsione deliberato dal Consiglio Direttivo Comunale, il socio espulso perde automaticamente il diritto al voto, pur nelle more della decisione definitiva sull'espulsione da parte degli organi di giurisdizione competenti e aditi.

c.6 Il provvedimento definitivo di espulsione deliberato ai sensi del presente articolo estromette il socio dall'Avis Comunale, da quella Provinciale e Regionale sovraordinate e dall'AVIS Nazionale.

ART. 6 - ALBO COMUNALE DEI BENEMERITI

c.1 L'Avis Comunale di Forlì - Organizzazione di Volontariato OdV può istituire un albo di benemeriti, nel quale iscrivere tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che hanno contribuito o che contribuiscono anche una tantum, con il proprio sostegno, allo sviluppo morale e materiale dell'Associazione e siano stati considerati tali dal Consiglio Direttivo Comunale.

c.2 Il Consiglio Direttivo Comunale potrà attribuire la qualifica di benemerito anche a personalità del mondo scientifico e/o accademico che si siano prodigati nei campi e nelle materie afferenti all'ambito di attività associativa.

ART. 7 - ORGANI

c.1 Sono organi dell'Avis Comunale di Forlì - Organizzazione di Volontariato OdV:

- a) l'Assemblea Comunale degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo Comunale;
- c) il Presidente e il Vicepresidente;
- d) l'Addetto contabile e di bilancio;
- e) l'Organo di controllo, laddove istituito; in caso di nomina dell'Organo di controllo, la nomina dell'Addetto contabile e di bilancio, di cui alla precedente lettera d), è facoltativa.

---ART. 8 - L'ASSEMBLEA COMUNALE DEGLI ASSOCIATI---

c.1 L'Assemblea Comunale degli Associati è costituita da tutti i soci che, all'atto della convocazione dell'Assemblea medesima, non abbiano presentato domanda di dimissioni e non abbiano ricevuto provvedimento d'espulsione.

c.2 Compongono altresì l'Assemblea Comunale i soci di tutte le Avis di base eventualmente esistenti sul territorio di competenza nonché le Avis di base medesime, che vi partecipano a mezzo dei loro Presidenti e rappresentanti legali o dei Vicepresidenti.

c.3 Ogni socio ha diritto ad un voto.

c.4 In caso di personale impedimento a partecipare alla seduta dell'Assemblea, ogni socio potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da un altro socio.

c.5 Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento.

c.6 L'Assemblea Comunale degli Associati si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno, entro il mese di febbraio, per l'approvazione del bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo Comunale, nonché per la ratifica del preventivo finanziario approvato dal Consiglio medesimo.

c.7 L'Assemblea si riunisce, inoltre, ogni qualvolta deve assumere deliberare di propria competenza, qualora fossero in gioco interessi vitali dell'Avis Comunale e nei casi di impossibilità di funzionamento degli organi dell'Associazione, nonché ogni qualvolta lo riterrà necessario il Presidente o fosse richiesto congiuntamente da almeno un decimo dei soci o dall'Addetto contabile e di bilancio/dal Presidente dell'Organo di controllo.

c.8 L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione con avviso scritto inviato almeno quindici giorni prima della seduta ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma, fax o messaggio di posta elettronica spediti almeno due giorni prima.

c.9 In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà dei suoi componenti; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli associati presenti direttamente o per delega. In deroga all'art. 24, co 1, D.Lgs. 117/2017, si considerano aventi diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro degli associati aggiornato alla data dell'assemblea.

c.10 Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide ove risultino adottate a maggioranza dei soci presenti.

c.11 Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci. Per

deliberare le modifiche statutarie occorre in prima convocazione la presenza di almeno la metà degli associati; in seconda convocazione la presenza di almeno un quarto degli associati; in terza convocazione la presenza di almeno un decimo degli associati; in quarta convocazione, da effettuarsi nel caso di mancato raggiungimento dei quorum previsti nelle prime tre convocazioni, occorre la presenza di almeno il due per cento degli associati; la proposta di modifica deve essere approvata in ogni caso con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.-----

c.12 Nel caso di parità dei voti, la proposta oggetto di deliberazione si intende respinta. -----

c.13 Alle sedute dell'Assemblea Comunale degli Associati partecipano di diritto i componenti del Consiglio Direttivo Comunale e i componenti dell'Organo di Controllo/l'Addetto contabile e di bilancio.-----

c.14 Nell'assunzione di deliberazioni in ordine al bilancio consuntivo o che riguardino la responsabilità dei componenti del Consiglio, gli stessi non partecipano al voto.-----

c.15 Della convocazione dell'Assemblea Comunale viene data comunicazione all'Avis Provinciale, la quale potrà inviare un proprio rappresentante.-----

c.16 Può essere previsto l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, nelle forme e nei modi previsti dal regolamento, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.-----

ART.9 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA COMUNALE DEGLI ASSOCIATI

c.1 Spetta all'Assemblea ordinaria:

a) l'approvazione del bilancio consuntivo, accompagnato da una nota di sintesi sull'attività svolta, elaborata dal Consiglio Direttivo Comunale e dalla relazione dell'Addetto contabile e di bilancio/dell'Organo di controllo;-----

b) la ratifica del preventivo finanziario, approvato dal Consiglio Direttivo Comunale;-----

c) l'approvazione delle linee di indirizzo e delle direttive generali per il funzionamento, il potenziamento e l'espansione dell'Associazione, proposte dal Consiglio Direttivo Comunale;-----

d) la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo Comunale;-----

e) la nomina dei delegati che rappresenteranno i soci nell'Assemblea Provinciale sovraordinata;-----

f) la nomina e la revoca dell'Addetto contabile e di bilancio/dell'Organo di controllo;-----

g) la nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale/Addetto contabile e di bilancio /Organo di controllo;-----

h) la formulazione all'Assemblea Provinciale della proposta dei candidati alle cariche elettive dell'Avis Provinciale; -----

i) la nomina dei liquidatori;

j) ogni altro adempimento che non sia stato demandato, per legge o per statuto, alla competenza di un altro organo associativo.-----

c.2 Spetta all'Assemblea straordinaria:

a) l'approvazione delle modifiche statutarie proposte dal Consiglio Di-

rettivo Comunale;-----

b) lo scioglimento dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo Comunale ovvero di almeno un terzo degli associati; -----

c) la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.

c.3 Le competenze dell'Assemblea Comunale degli Associati non sono delegabili né surrogabili dal Consiglio Direttivo Comunale.-----

-----ART. 10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO COMUNALE-----

c.1 Il Consiglio Direttivo Comunale è composto da un minimo di 5 membri, eletti dall'Assemblea Comunale degli Associati, nel numero stabilito dall'Assemblea elettiva, purché in numero dispari.-----

c.2 Il Consiglio Direttivo Comunale, così formato, elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere - che, per delibera del Consiglio stesso, può anche coincidere con il Segretario - i quali costituiscono l'Ufficio di Presidenza, cui spetta l'esecuzione e l'attuazione delle delibere del Consiglio medesimo.-----

c.3 Il Consiglio Direttivo Comunale si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno, entro il 31 dicembre ed il 31 gennaio, rispettivamente per l'approvazione definitiva del preventivo finanziario e dello schema di bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Comunale degli Associati nei termini di cui al comma 6 dell'art. 8 e in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente, un terzo dei suoi componenti ovvero lo richieda l'Addetto contabile e di bilancio/Organo di controllo. Inoltre potrà curare la variazione - ove giudicato necessario e/o opportuno - tra i capitoli di spesa del preventivo finanziario già ratificato dall'Assemblea Comunale degli Associati, nel rispetto della somma complessiva delle uscite ovvero la variazione per nuove o maggiori spese compensate da nuove o maggiori entrate.-----

c.4 La convocazione viene fatta per avviso scritto, inviato nominativamente almeno otto giorni prima e, in caso di urgenza, anche a mezzo fax, telegramma o posta elettronica inviato almeno due giorni prima.-----

c.5 Le sedute consiliari sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri.-----

c.6 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, fatta eccezione per quelle di espulsione di un socio o della proposta di modifica statutaria da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea comunale, per le quali occorre il voto favorevole di almeno metà più uno dei componenti.-----

c.7 In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

c.8 La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo Comunale per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, determina la decadenza dal Consiglio medesimo, con deliberazione adottata all'atto dell'approvazione del verbale della seduta successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza.-----

c.9 Nel caso in cui nel corso di un mandato vengano a mancare uno o più Consiglieri, nell'ordine subentrano i non eletti, fino al numero corrispondente a quello dei Consiglieri, fissato ai sensi del comma 1 del presente articolo.-----

c.10 Ove i non eletti di volta in volta interpellati, nell'ordine di cui al comma 9, non possano o non vogliano accettare la carica, il Consiglio procede alla convocazione dell'Assemblea per la sostituzione dei Consiglieri.--

c.11 I Consiglieri così nominati decadono dalla carica insieme agli altri.

c.12 Qualora, durante un mandato, venga a mancare contestualmente la maggioranza dei Consiglieri, decade l'intero Consiglio. -----

c.13 Al Consiglio Direttivo Comunale spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli espressamente riservati, per legge o per statuto, all'Assemblea Comunale degli Associati, nonché l'esecuzione e l'attuazione delle delibere di quest'ultima e l'esercizio di ogni altra facoltà ritenuta necessaria, utile od opportuna per il raggiungimento dei fini statutarî.-----

c.14 Il Consiglio Direttivo Comunale potrà, altresì, ove ritenuto necessario e/o opportuno, nominare un Direttore Generale e/o un Direttore Amministrativo, fissandone con apposita delibera competenze, funzioni, compensi e durata dell'incarico.-----

c.15 Il Direttore Generale e/o Amministrativo partecipa di diritto alle sedute del Consiglio Direttivo Comunale - fatta eccezione per quelle in cui vengano trattate questioni che li riguardino - con voto consultivo. -----

c.16 Il Consiglio Direttivo Comunale potrà, inoltre, costituire un Comitato Esecutivo - composto secondo le modalità enucleate con apposita delibera, nella quale verranno stabilite anche le competenze del Comitato medesimo - .-----

c.17 Nei casi di necessità e di urgenza e/o ove sia impossibile convocare tempestivamente il Consiglio Direttivo Comunale nei termini e con i quorum costitutivi e deliberativi di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, si applica la lett. d) del 2° comma dell'art. 11.-----

c.18 I poteri del Consiglio Direttivo Comunale possono essere singolarmente delegati, dall'organo stesso, al Presidente al Vicepresidente, all'Ufficio di Presidenza, al Comitato Esecutivo, ove nominato.-----

-----**ART.11 - IL PRESIDENTE**-----

c.1 Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo Comunale al proprio interno, presiede l'Avis Comunale, ne ha la rappresentanza legale ed ha la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.-----

c.2 Al Presidente spetta, inoltre:

a) convocare e presiedere l'Assemblea Comunale degli Associati, il Consiglio Direttivo Comunale e l'Ufficio di Presidenza, nonché formularne l'ordine del giorno;-----

b) curare l'esecuzione e l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo Comunale;-----

c) proporre al Consiglio Direttivo Comunale i nominativi delle persone che dovranno prestare la propria opera in favore dell'Associazione, a titolo di lavoro subordinato o autonomo ovvero di consulenza;-----

d) assumere, solo in casi di urgenza, i provvedimenti straordinari nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo Comunale, con l'obbligo di sottoporli alla ratifica del Consiglio medesimo in occasione di una riunione che dovrà essere convocata entro 10 giorni successivi.-----

c.3 Nell'espletamento dei propri compiti, il Presidente è coadiuvato dal Segretario.-----

c.4 In caso di assenza, o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.-----

c.5 La firma e/o la presenza del Vicepresidente fa fede, di fronte ai terzi, dell'assenza o dell'impedimento temporanei del Presidente. -----

-----ART.12 – ADDETTO CONTABILE E DI BILANCIO-----

c.1 L' Addetto Contabile e di Bilancio è nominato dall'Assemblea Comunale degli Associati e deve essere dotato di adeguata competenza.-----

c.2 L' Addetto Contabile e di Bilancio dura in carica 4 anni e può essere rinominato.-----

c.3 L' Addetto Contabile e di Bilancio ha funzione di supporto al Consiglio Direttivo; esamina il bilancio consuntivo e formula in apposita relazione le proprie osservazioni e conclusioni circa la correttezza del bilancio e la sua corrispondenza alla documentazione contabile.-----

c.4 L' Addetto Contabile e di Bilancio partecipa di diritto all'Assemblea degli Associati, senza diritto di voto. -----

c.5 L' Addetto Contabile e di Bilancio è invitato a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo.-----

-----ART.13 – L'ORGANO DI CONTROLLO-----

c.1 La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 30 del D.lgs. n. 117/2017. L'Organo di controllo rimane in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. L'Organo di controllo, se collegiale, si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due componenti supplenti. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

c.2 L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso, anche se monocratico, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 CTS, esercita altresì la revisione legale dei conti. In tal caso, tutti i componenti devono essere revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro.-----

c.3 L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. n. 117/2017 ed attesta, laddove presente, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs. n. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. -----

c.4 Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige apposito verbale. -----

c.5 I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere consiglieri ed al Presidente notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. -----

-----ART.14 - PATRIMONIO-----

c.1 Il patrimonio dell'Avis Comunale, utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è costituito da beni mobili ed immobili. ---

c.2 Tale patrimonio iniziale potrà essere incrementato ed alimentato con:-----

- a) il reddito del patrimonio;
- b) i contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) i contributi di organismi internazionali;
- d) i rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) le oblazioni, le donazioni, i lasciti, le erogazioni ed i contributi da parte di quanti – soggetti pubblici e privati – condividendone lo scopo, vogliano il potenziamento dell'istituzione anche con riferimento ad iniziative specifiche o settoriali;-----
- f) ogni altro incremento derivante anche dalle attività commerciali e produttive marginali svolte dall'Avis Comunale. -----

c.3 Il Consiglio Direttivo Comunale provvederà all'investimento, all'utilizzo ed all'amministrazione dei fondi di cui dispone l'Associazione, nel rispetto dei propri scopi sociali.-----

c.4 È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3 del D.lgs. n. 117/2017.-----

c.5 Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali e diverse, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore.-----

ART. 15 – RISORSE-----

c.1 L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'articolo 3, comma 2, del presente Statuto.-----

ART. 16 - ESERCIZIO FINANZIARIO-----

c.1 L'esercizio finanziario ha la durata di un anno solare.

c.2 Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo Comunale il preventivo finanziario dell'anno successivo entro il mese di febbraio dovrà essere sottoposto alla ratifica dell'Assemblea Comunale degli Associati, la quale nella stessa occasione approverà il bilancio consuntivo dell'anno precedente.-----

c.3 L'Associazione redige il rendiconto di cassa o il bilancio d'esercizio a norma di quanto stabilito dall'art. 13 del D.lgs. 117/2017 e dei decreti ministeriali in materia.-----

c.4 Dopo l'approvazione in Assemblea il Bilancio sarà depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore.-----

c.5 Nei casi previsti dall'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017, l'Associazione ha l'obbligo di redigere e adottare il Bilancio sociale.-----

ART. 17 – LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE-----

c.1 L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- a) Il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;-----
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui

devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;-----

d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.-----

c.2 I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono. -----

c.3 Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta al Presidente-----

ART.18 - CARICHE-----

c.1 Tutte le cariche sociali sono quadriennali e sono non retribuite, fatta eventualmente eccezione per l'Addetto contabile e di bilancio e l'Organo di controllo, esterni all'associazione.-----

c.2 Ai detentori di cariche sociali spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute in relazione all'assolvimento dell'incarico.-----

c.3 Il Presidente, i Vicepresidenti, il Segretario e il Tesoriere non possono detenere la medesima carica per più di due mandati consecutivi. Nel computo dei mandati si intendono compresi anche quelli già iniziati e poi interrotti per qualsiasi causa nonché quelli svolti ai sensi di cui al combinato disposto dei commi 9, 10 e 12 dell'art. 10, salvo che i mandati medesimi siano stati svolti per periodi non superiori ad un anno.-----

c.4 Lo statuto dell'Avis regionale, tenuto conto delle esigenze del proprio territorio, potrà prevedere una deroga in ordine alla ineleggibilità per più di due mandati consecutivi.-----

c.5 Tutti i componenti dell'organo di amministrazione sono scelti tra le persone fisiche associate. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. I titolari di cariche sociali non devono avere riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici.-----

c.6 L'Associazione, nei casi previsti dall'art. 14, comma 2, del D.lgs. n. 117/2017, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.-----

ART.19 - ESTINZIONE O SCIoglIMENTO-----

c.1 Lo scioglimento dell'Avis Comunale di Forlì - Organizzazione di Volontariato OdV può avvenire con delibera dell'Assemblea Comunale degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo Comunale, solo in presenza del voto favorevole di almeno i tre quarti dei suoi componenti.-----

c.2 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, all'Avis di livello immediatamente superiore o ad altra organizzazione che persegue finalità analoghe con qualifica di ente del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.-----

ART. 20 - RINVIO-----

c.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dello statuto e del regolamento dell'AVIS Nazionale, dell'Avis Regionale e dell'Avis Provinciale sovraordinate, nonché dalle norme del Codice del Terzo settore e, in quanto compatibili, del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.-----

Art. 21 - NORMA TRANSITORIA-----

c.1 Nelle more dell'approvazione del presente statuto nei modi e nei tempi di legge, si applicano le disposizioni del vigente statuto dell'AVIS Nazionale.-----

c.2 I titolari di cariche sociali mantengono l'incarico - salvo dimissioni o altro personale impedimento - fino alla scadenza naturale del mandato iniziato sotto la vigenza del testo statutario attualmente in vigore.-----

c.3 Nel computo dei mandati di cui ai commi 3 dell'art. 18 del presente Statuto si considerano anche quelli espletati precedentemente.-----

c.4 L'entrata in vigore del presente Statuto comporta l'immediata abrogazione di tutte le normative regionali e di ogni altra disposizione da esse derivante oggi vigente.-----

F.to Roberto Malaguti-----

" MARIO DE SIMONE - NOTAIO-----

E' copia conforme all'originale

Forlì 24 OTT. 2022

